

CITTÁ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria <u>Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO</u> www.comune.rosarno.rc.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 137 DEL 06/10/2022

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2022/2024 – ANNUALITA' 2022. INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13:20 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Rosarno, nominata con D.P.R. 30/08/2021, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/2000, nelle seguenti persone:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PARTECIPA IN SEDE
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO	PRESENTE
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	PRESENTE
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE	PRESENTE
DADTECIDA ALLA SEDLITA, INSEDE IL SEGDETADIO COMUNALE			

PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Giuseppe CLERI

LA COMMISSIONE TRAORDINARIA

(Con i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale nelle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare:

- l'art. 39, comma 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D. Lgs. 18 agosto, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l'art. 89 c. 5, D. Lgs. N. 267/2000 il quale stabilisce che i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;

ATTESO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto legislativo n° 267/2000 e dal Decreto legislativo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO il piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 23/6/2022, i.e.;

VISTA la delibera n. 124 del 28/9/2022, i.e., della Commissione Straordinaria, approvata con i poteri della Giunta Comunale, con la quale è stato integrato il piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024;

RILEVATO che la Responsabile della III U.O.C., con nota del 28/9/2022, prot. n. 20912, ha rappresentato delle criticità dell'ufficio connesse alla esiguità delle risorse umane in servizio, dovute, in particolare, alla temporanea assenza di una unità di personale di categoria C, che si protrarrà per diversi mesi;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare atti organizzativi volti a superare le richiamate criticità ovvero a programmare l'assunzione a tempo determinato e parziale di una unità di personale dotato di analoga professionalità a quella temporaneamente venuta meno, impiegando le economie di spesa derivanti dalla temporanea assenza del personale, dovute a fruizione di congedo ex Legge 151/00, e quindi ad invarianza di spesa per questo Ente;

RICHIAMATI

- l'art. 36 TUPI come modificato art. 9 d. lgs. 75/2017 le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;
- l'art. 50, comma 4 CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa e le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
 - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;
- l'art. 50 comma 6 del CCNL 21/5/20186 che prevede che nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: (lettera b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.

RITENUTO di poter prevedere la copertura del posto di categoria C, profilo professionale Istruttore Amm.vo/Tecnico, mediante assunzione a tempo parziale e determinato, per due mesi, termine eventualmente prorogabile/rinnovabile, ovvero per il corrispondente periodo di assenza del personale per come comunicato dalla Responsabile della III U.O.C., con nota del 28/9/2022, prot. n. 20912;

DATO ATTO che

- la modalità assunzionale può essere, alternativamente, individuata nella stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 ovvero nella stipula di autonomo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 92 del DLgs 267/2000 smi ovvero mediante scorrimento delle graduatorie di altri enti (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003);
- il finanziamento dell'assunzione oggetto della presente programmazione opera ad invarianza di spesa per questo Ente e la relativa fonte di finanziamento va individuata nelle economie di spesa derivanti dalla temporanea assenza del personale presso l'ufficio tecnico, per come comunicato dalla Responsabile della III UOC, con nota del 28/9/2022, prot. n. 20912, assenza dovuta a fruizione di congedo ex Legge 151/00,
- il costo del personale di cui al presente atto di programmazione è previsto/iscritto nel corrente bilancio di previsione 2022/2024;

PRECISATO CHE

- l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in

- assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- con l'art.1, comma 124, della Legge n.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

PRECISATO, INOLTRE, CHE

- l'art. 92 del D.Lgs. 267/2000 al comma 1 prevede: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per

le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, nella versione originaria, prevedeva che a "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive nalità nell'anno 2009"
- L'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha successivamente inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; a quest'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
- per le Sezioni della Lombardia e del Molise gli enti locali virtuosi non incontrerebbero, per il lavoro flessibile, il limite della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009, residuando come unico limite quello delle risorse disponibili (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sentenza n. 2 del 9 febbraio 2015)

ATTESO CHE

- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico dei finanziamenti già stanziati, né aggravio per il bilancio dell'Ente Comunale, trattandosi di spese di personale già prevista e iscritta nel corrente bilancio di previsione 2022/2024;
- non sussistono limiti alla spesa per lavoro flessibile scaturente dalla presente programmazione in quanto è rispettato il limite delle risorse disponibili;
- in ogni caso la spesa complessiva dalla presente programmazione non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

TENUTO CONTO del rispetto dell'art. 50 comma 3 del CCNL 21/5/2018, alla luce della deroga di cui al comma 4 lettera (e) - relativa alla stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali - che prevede che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;

PRESO ATTO che il Comune di Rosarno:

• è, per il 2022 in base ai dati del rendiconto 2020, Ente strutturalmente deficitario (art. 243 comma 1 del TUEL)

• non è Ente dissestato (art. 243 comma 7 del TUEL);

ATTESO che

- gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
- In base alla Circolare Dait n.11 del 27-01-2022, le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato interamente eterofinanziate o di applicazione del regime di "scavalco condiviso", non devono essere sottoposte alla predetta Commissione (COSFEL) –
- Sulla natura dello "scavalco condiviso", il giudice contabile ribadisce una posizione consolidata della Sezione tale per cui mediante il ricorso all'istituto in parola non si pone in essere alcuna nuova assunzione, in ragione della natura temporanea del rapporto lavorativo instaurato (v. del. n. 23/SEZAUT/2016/QMIG).
- Lo "scavalco" consiste, infatti, nella possibilità per Regioni ed enti locali di utilizzare personale di altri enti del comparto, previa stipula di una specifica convenzione che disciplini gli aspetti indicati dall'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, per periodi predeterminati (fra gli altri, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore) e previo l'assenso del dipendente;
- nello "scavalco condiviso", «il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale»

PRECISATO che le assunzioni programmate non incidono, sostanzialmente, sulla spesa comunale in quanto la spesa per il personale è coperta dalle risorse finanziarie già previste in bilancio

ATTESO E RILEVATO CHE questo Ente:

- ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 06 del 19/01/2022 il Piano della Performance 2022/2024 (art. 10 D.lgs. n. 150/2009):
- ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 010 del 27/01/2022, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022 2024 (D.lgs. 198/2006);
- ha effettuato, con esito negativo, la ricognizione sulla eventuale eccedenza di personale, con apposita deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 011 del 27/01/2022 (art.33 D. lgs 165 del 2001);
- ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 100 del 10/08/2022, aggiornata con delibera n. 119/2022, il Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 (art.169 del D.Lgs. n.267/2000)".
- ha attivato la procedura di certificazione dei crediti attraverso piattaforma informatica (art. 9 D.L. n. 185/2008);
- ha approvato con delibera Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2022, il rendiconto di gestione anno 2021 da cui non emerge la condizione di deficitarietà strutturale;

RITENUTO di poter procedere, di conseguenza, alla integrazione del piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 23/6/2022, i.e. e aggiornato con delibera n. 124 del 28/9/2022, i.e., al fine di far fronte alle criticità dell'ufficio tecnico connesse alla esiguità delle risorse umane in servizio, dovute, in particolare, alla temporanea assenza di una unità di personale di categoria C, che si protrarrà per diversi mesi, per come rappresentate dalla Responsabile della III U.O.C., con nota del 28/9/2022, prot. n. 20912;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato con verbale n. 14 del 6/10/2022; (Allegato n. 2)

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V U.O.C. e contabile del Responsabile della III U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 3);

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono riportati e trascritti e parte integrante:

- 1. Di procedere, di conseguenza, alla integrazione del piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 23/6/2022, i.e. e aggiornato con delibera n. 124 del 28/9/2022, i.e., al fine di far fronte alle criticità dell'ufficio tecnico connesse alla esiguità delle risorse umane in servizio, dovute, in particolare, alla temporanea assenza di una unità di personale di categoria C, che si protrarrà per diversi mesi, per come rappresentate dalla Responsabile della III U.O.C., con nota del 28/9/2022, prot. n. 20912;
- 2. Di dare indirizzo affinchè vengano effettuate le assunzioni a tempo determinato, di cui all'allegato prospetto (all. 1), da impiegare nelle attività della III UOC
- 3. Di dare atto che la modalità assunzionale può essere, alternativamente, individuata nella stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 ovvero nella stipula di autonomo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 92 del DLgs 267/2000 smi ovvero mediante scorrimento delle graduatorie di altri enti (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003);
- 4. Di trasmettere la suddetta deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Ufficio VII, Affari degli Enti Locali, per la prescritta approvazione per l'ipotesi di assunzione con la modalità diverse dalla convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (cd scavalco condiviso) e nello specifico mediante la stipula di autonomo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 92 del DLgs 267/2000 smi ovvero mediante scorrimento delle graduatorie di altri enti (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003);
- 5. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
- 6. Di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 6 ter comma 5 del Dlgs 165/2001 in ordine alla trasmissione del PTP al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla adozione, disponendo che l'ufficio personale provveda all'inserimento sul portale SICO;
- 7. Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 8. Di demandare al Responsabile della V U.O.C. competente e al Responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETT.)

III UOC - ANNO 2022

DURATA	ASSUNZIONI PREVISTE	ORE SETTIMANALI
PER 2 MESI, PROROGABILI	N. 1 ISTRUTTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO	18 ORE



CITTÁ DI ROSARNO

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -



PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18/08/2000, N° 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2022/2024 – ANNUALITA' 2022. INTEGRAZIONE

ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÁ TECNICA: FAVOREVOLE

Rosarno, lì 06 - 10 - 2022

IL RESPONSABILE(DELLA*)*) U.O.C.

Servizio Personale

Dott. MARTINO Domenico

ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÁ CONTABILE: FAVOREVOLE

Rosarno, lì 06-10-622

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.

D. ssa CONSIGLIO Lucia

Il presente verbale, adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, avente il numero 137/2022, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto

Viceprefetto aggiunto

Dirigente

F.to Dr. Antonio GIANNELLI

F.to D.ssa Roberta MANCUSO F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 05/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

È copia conforme all'originale, in stralcio, esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 10 (dieci) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 10/10/2022

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 10/10/2022

L'IMPIEGATO INCARICATO

Croprilles

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La	suestesa deliberazione:
[]	Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al e non sono pervenuti reclami.
[]	É stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal e non sono pervenuti reclami.
RC	OSARNO IL SEGRETARIO GENERALE